



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ATTIMONELLI	GIUSEPPE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MOLFETTA	ANGELO	Giudice
<input type="checkbox"/>	EPICOCO	ANNAMARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA


- sul ricorso n. 4916/11
depositato il 04/11/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF IVA + IRAP
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF IRES
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI

proposto dal ricorrente:

VIA

difeso da:
LATTANZIO ANTONIO
PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI, 4 76125 TRANI BT



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
BARI

La presente copia, composta di n. 2
facciate, è conforme all'originale agli atti di
questa Commissione. Si rilascia in esenzione
del bollo per uso studio.
Bari, 17 DIC 2012

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 4916/11

UDIENZA DEL

08/11/2012 ore 14:30

SENTENZA

N°

205/10/12

PRONUNCIATA IL:

08/11/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 DIC. 2012

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 4.11.2011 la SOC. _____ ha proposto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari ricorso, nei confronti della Agenzia delle Entrate Provinciale di Bari avverso l'avviso di accertamento notificato in data 22.4.2011 emesso dal detto Ufficio ai fini IRES-IRAP-IVA per l'anno 200, in base all'assunto di avere intrattenuto con l' A. S. _____ (associazione sportiva dilettantistica) avente ad oggetto un contratto di prestazioni pubblicitarie del valore di Euro 15.000,00, n. _____) asseritamente sproporzionato rispetto al modesto utile di esercizio per l'anno di riferimento, quindi illogico e sproporzionato sul piano della logica imprenditoriale.

Ha chiesto pertanto il ricorrente, per i motivi che saranno appresso esaminati, accogliersi la sua domanda ed annullarsi l'atto impugnato con ogni conseguenza di legge.

Fissata udienza di discussione del ricorso si è costituita l'Agenzia delle entrate, Ufficio Bari/1, con comparsa del 30.4.2012, deducendo l'infondatezza in diritto del ricorso e chiedendone la reiezione.

Disposta la sospensione dell'esecutività dell'atto, fissata udienza di discussione del merito, all'odierna udienza le parti si sono riportate alle rispettive richieste difensive, e la Commissione si è riservata di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva la Commissione che il ricorso è fondato alla stregua delle risultanze



processuali -- che confermano l'assunto del ricorrente circa la mancanza nella fattispecie in esame degli stessi presupposti d'imposta -- e deve essere accolto.

Presupposto dell'emissione dell'avviso in oggetto è il semplice assunto per cui nella fattispecie in oggetto si tratti di un'attività pubblicitaria manifestamente antieconomica ed illogica, di tale che sarebbe legittimo il recupero a tassazione di costi non inerenti, ragion epr cui sarebbe stato infondatamente chiesta l'applicazione della normativa di riferimento ex art. 90 L. 2002/289 che consente al soggetto erogante il corrispettivo pubblicitario interamente deducibile dal reddito d'impresa.

Orbene, delibando gli atti difensivi delle parti, appare, con rilievo assorbente che esime dalla delibazione delle residue questioni sollevate, che la disposizione in oggetto, diretta a favorire il dilettantismo sportivo, presuppone soltanto la reale prestazione dell'importo erogato, la sua destinazione a promozione pubblicitaria, oltre alla effettiva attività del soggetto beneficiario. Orbene, sotto tale aspetto, il ricorrente ha fornito specifico e documentale riscontro di tutte siffatte circostanze di base, che rendono perfettamente legittima la deduzione della spesa dal reddito d'impresa.

Nè, per altro verso, l'Ufficio può sindacare nel merito la strategia pubblicitaria dell'imprenditore, ovvero la logica della sponsorizzazione, sotto il profilo di una sproporzione che molte volte ha sempre fattuali numerosissimi esempi nella realtà quotidiana.

Il ricorso quindi va accolto ed annullato l'atto impugnato, mentre ricorrono giuste ragioni per compensare le spese processuali tra le parti.

P.T.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
compensa le spese tra le parti..

BARI, 8 novembre 2012

Il Presidente est.

(Giuseppe Atimonelli)

